



COMUNE DI MONTEGALLO

Provincia di Ascoli Piceno

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 5 Del 30-03-2019

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA COMPONENTE TARI (TASSA RIFIUTI) PER L'ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di marzo alle ore 12:25, nella sale delle adunanze del Comune intestato, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri assegnati a questo Comune a norma di legge.

Risultano all'appello nominale:

FABIANI SERGIO	P	ROSSI ALDO	A
FELIZIANI RAFFAELE	P	ALTERI GIORGIO	A
PIGNOLONI TIZIANO	P	PEROTTI ROBERTO	A
SACRIPANTI PIETRO	P	MORI CLAUDIA	A
VENTURA LUANA	P	ROSSI ANDREA	A
PEROTTI MARCO	P		

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 5.

Assume la presidenza il Signor FABIANI SERGIO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor MITA MARIA TERESA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, a firma del Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario, che qui di seguito integralmente si riporta:

“Visto l'articolo 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dal Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, della Tassa sui rifiuti (TARI) nonché del Tributo sui servizi indivisibili (TASI);

Premesso che l'articolo 1 comma 704 della citata Legge 147/2013 ha abrogato l'articolo 14 del D.L. 201/2011 che istituiva e disciplinava il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi sostituito dalla TARI a decorrere dal 1 gennaio 2014;

Preso atto del comma 651 del sopracitato articolo, secondo il quale *“il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*, nonché del successivo comma 683, in base al quale *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;

Richiamato l'articolo 39 del Regolamento per l'applicazione della Imposta Unica Comunale, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 08/09/2014 modificato, da ultimo, con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 19/04/2018, che testualmente recita:

- 1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.*
- 2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*
- 3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario approvato dal Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.*
- 4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica la tariffa deliberata per l'anno precedente, salva l'eventuale applicazione della facoltà di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000.*

Visto il Piano finanziario, approvato nella presente seduta, redatto ai sensi dell'articolo 1, comma 639 e seguenti della Legge n. 147/2013 e del D.P.R. n. 158/1999 dalla PicenAmbiente SpA in qualità di soggetto gestore del servizio gestione rifiuti per il territorio del Comune di Montegalgo, da cui risulta una previsione di costo totale del servizio per l'anno 2018 pari a € 62.105,12;

Considerati gli ulteriori costi che il Comune di Montegalgo prevede di sostenere, nell'anno 2019, per la gestione integrata dei rifiuti urbani, quantificati in € 24.599,83;

Dato atto che la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, come definita dal citato D.P.R. 158/1999, è composta da due quote, la parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti, e la parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di

investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento dei rifiuti in discarica ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;

Visto anche che la tariffa di cui sopra è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, la prima distinta in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare e la seconda classificata in diverse categorie in relazione alla destinazione d'uso ed alla conseguente potenzialità di produzione dei rifiuti;

Considerato che il comune deve ripartire tra le due categorie di utenza l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali e calcolare le due quote (fissa e variabile) applicando gli appositi parametri e coefficienti stabiliti dal D.P.R. 158/1999;

Visto, in particolare, che:

- per le utenze domestiche le quote della tariffa sono calcolate tenendo conto dei costi a metro quadrato e a chilogrammo attribuibili a tali utenze, della superficie delle singole utenze, della potenziale quantità di rifiuti prodotti riferibili alle utenze in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare ed applicando gli appositi coefficienti (K_a e K_b), espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle utenze in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, e che per le categorie delle utenze non domestiche le quote della tariffa sono calcolate tenendo conto dei costi a metro quadrato e a chilogrammo attribuibili a tali utenze, della superficie delle singole utenze ed applicando gli appositi coefficienti (K_c e K_d), espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle diverse categorie di utenza;

- ad eccezione dei K_a (determinati dalla legge in misura fissa), i suindicati coefficienti devono essere stabiliti dai comuni, nell'ambito dei limiti minimi e massimi fissati dalla legge, al fine di assicurare la corretta ripartizione dei costi tra le diverse utenze;

- per le utenze domestiche la quota fissa della tariffa è espressa in un importo al metro quadro da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo e la quota variabile è espressa in un unico importo annuale, diverso in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre per le utenze non domestiche entrambe le quote della tariffa sono espresse in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo;

Ritenuto opportuno:

- suddividere il costo totale del servizio previsto in € 86.704,95 tra quota fissa e quota variabile, attribuendo lo stesso per il 42,97% alla parte fissa e per il 57,30% alla parte variabile, secondo i dati rilevati dal piano finanziario redatto dal gestore del servizio gestione rifiuti;

- ripartire tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche i costi fissi e i costi variabili per il 90% alle utenze domestiche e il restante 10% alle utenze non domestiche, in considerazione di elementi quali il numero delle diverse utenze, le superfici, il gettito prodotto ed anche al fine di realizzare una ripartizione del carico che tenga conto dell'effettiva produzione di rifiuti;

- applicare, per le utenze domestiche, i coefficienti di produttività (K_b) per la parte variabile della tariffa previsti in misura diversa per realizzare una migliore perequazione nel carico fiscale tra i diversi nuclei;

- determinare, per le utenze non domestiche, i coefficienti di produttività (K_c e K_d), sia per la quota fissa che per quella variabile, in misura diversa, al fine di realizzare una migliore perequazione nel carico fiscale tra le diverse categorie, con l'obiettivo di contenere gli aumenti tariffari per le categorie che, per effetto dell'applicazione del DPR 158/99, subirebbero gli aumenti maggiori;

- confermare nella misura del 5%, così come stabilito dalla Provincia di Ascoli Piceno nell'anno 2018, nelle more dell'approvazione della misura del tributo per il 2019, l'applicazione del tributo

provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/92, salvo eventuale conguaglio;

Visto anche l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 che dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016), come modificato dall'art. 1 comma 37, della legge 205/2017 (legge di stabilità per il 2018) per il quale:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 (, 2017 e 2018) e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. (Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote). Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Preso atto che per il 2019, la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) non ha confermato il blocco delle aliquote di cui all'art.1, comma 26 della citata L. 208/2015, come modificato da ultimo dall'art.1, comma 37, della L. n. 205/2017 (legge di bilancio 2018);

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno in data 25/01/2019 con il quale, da ultimo, è stato disposto il differimento al 31/03/2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2019-2021;

RICORDATO che questo Comune è stato fortemente interessato dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e vista la normativa al riguardo: (art. 48 comma 16 , DL 189/ 2016 e successive modificazioni e integrazioni):

16. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 giugno 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi ((e comunque fino all'anno d'imposta 2018)). I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 30 giugno 2017, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2016, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al secondo periodo.;

Visto l'art. 45 del D.L. 24/04/2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 il quale testualmente recita:

“1. All'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare ai comuni di cui all'articolo 1, continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, un'apposita compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di euro con riferimento all'anno 2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.”

E che, pertanto, la modifica delle tariffe deve derivare dalle sole variazioni del piano finanziario e non essere influenzata dalla diminuzione del numero di utenze conseguente alle ordinanze sindacali di inutilizzabilità;

Dato atto che a seguito degli eventi sismici del 24/08/2016 e successivi circa il 70% degli immobili situati sul territorio comunale risultano inagibili o non utilizzabili;

Ritenuto, in considerazione di quanto sopra riportato, di confermare le tariffe stabilite per l'anno 2018 che, unitamente al ristoro statale previsto dalla normativa richiamata nel precedente capoverso assicureranno la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

Dato atto che questo Comune è inserito nell'allegato 1 al D.L. n. 189 del 17/10/2016 convertito in legge 229 del 15/12/2016 in vigore dal 18/12/2016;

Considerato che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 52, comma 2, del citato d.lgs. 446/97 e dell'articolo 13, commi 13-bis e 15 del citato d.l. 201/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento delle finanze mediante inserimento delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

Udita la relazione della Responsabile del servizio Amministrativo e Finanziario;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale;

PROPONE

1) Di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto, approvandola in tutti i suoi contenuti ed intendendo qui di seguito integralmente riportata;

2) di approvare, per l'anno di imposta 2019, le seguenti tariffe TARI:

a) Utenze domestiche:

Famiglie	Quota fissa €/mq	Quota Variabile €/utenza
Famiglie di 1 componente	0,30	28,31
Famiglie di 2 componenti	0,33	48,92
Famiglie di 3 componenti	0,37	55,39
Famiglie di 4 componenti	0,40	67,69
Famiglie di 5 componenti	0,42	89,23
Famiglie di 6 componenti o più	0,44	104,62

b) Utenze non domestiche:

Tariffe TARI 2018 - Utenze non domestiche				
		Fisso/mq	Variabile/mq	€/mq
0101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,22	0,34	0,56
0102	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,28	0,43	0,71
0103	Stabilimenti balneari	0,21	0,32	0,53
0104	Esposizioni, autosaloni	0,16	0,25	0,41
0105	Alberghi con ristorante	0,50	0,76	1,26
0106	Alberghi senza ristorante	0,28	0,43	0,71
0107	Case di cura e riposo	0,32	0,49	0,81
0108	Uffici, agenzie, studi professionali	0,37	0,55	0,92
0109	Banche ed istituti di credito	0,18	0,27	0,45
0110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,37	0,56	0,93
0111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,40	0,61	1,01
0112	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parruc.	0,33	0,51	0,84
0113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,40	0,60	1,00
0114	Attività industriali con capannoni di produzione	0,29	0,45	0,74
0115	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,18	0,27	0,45
0116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	1,68	2,54	4,22
0117	Bar, caffè, pasticceria	1,28	1,94	3,22
0118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,64	0,97	1,61

0119	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,38	0,57	0,95
0120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2,20	3,34	5,54
0121	Discoteche, night-club	0,33	0,51	0,84

3) Di confermare nella misura del 5%, così come stabilito dalla Provincia di Ascoli Piceno nell'anno 2018, nelle more dell'approvazione della misura del tributo per il 2019, l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/92, salvo eventuale conguaglio;

4) Di trasmettere, a norma dell'art.13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art.52 del D.Lgs. 446/1997, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Si rimette la presente proposta al Consiglio Comunale ai fini dell'adozione del relativo atto.

Si chiede, nel contempo, che l'atto deliberativo venga dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Montegallo, li 25/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO
F.to Romea Petrocchi

Il sottoscritto responsabile del servizio Amministrativo e Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“Imposta Unica Comunale – Determinazione delle tariffe relative alla componente TARI (Tassa Rifiuti) per l'anno 2019.”**

Il Responsabile del Servizio
F.to Romea Petrocchi”

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della richiamata proposta, espressi ai sensi dell'art. 49 del citato decreto legislativo n. 267/2000;

Con votazione palese espressa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:

-Presenti n.6

-Votanti n. 6

-Astenuti n.0

-Voti favorevoli n.6

-Voti contrari n.0

DELIBERA

DELIBERA DI CONSIGLIO n.5 del 30-03-2019

Di approvare e fare propria la sopra riportata proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario, e pertanto:

1. Di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto, approvandola in tutti i suoi contenuti ed intendendo qui di seguito integralmente riportata;
2. Di approvare, per l'anno di imposta 2019, le seguenti tariffe TARI:
 - a) Utenze domestiche:

Famiglie	Quota fissa €/mq	Quota Variabile €/utenza
Famiglie di 1 componente	0,30	28,31
Famiglie di 2 componenti	0,33	48,92
Famiglie di 3 componenti	0,37	55,39
Famiglie di 4 componenti	0,40	67,69
Famiglie di 5 componenti	0,42	89,23
Famiglie di 6 componenti o più	0,44	104,62

- b) Utenze non domestiche:

Tariffe TARI 2018 - Utenze non domestiche				
		Fisso/mq	Variabile/mq	€/mq
0101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,22	0,34	0,56
0102	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,28	0,43	0,71
0103	Stabilimenti balneari	0,21	0,32	0,53
0104	Esposizioni, autosaloni	0,16	0,25	0,41
0105	Alberghi con ristorante	0,50	0,76	1,26
0106	Alberghi senza ristorante	0,28	0,43	0,71
0107	Case di cura e riposo	0,32	0,49	0,81
0108	Uffici, agenzie, studi professionali	0,37	0,55	0,92
0109	Banche ed istituti di credito	0,18	0,27	0,45
0110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,37	0,56	0,93
0111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,40	0,61	1,01
0112	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	0,33	0,51	0,84
0113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,40	0,60	1,00
0114	Attività industriali con capannoni di produzione	0,29	0,45	0,74
0115	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,18	0,27	0,45
0116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	1,68	2,54	4,22
0117	Bar, caffè, pasticceria	1,28	1,94	3,22
0118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,64	0,97	1,61
0119	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,38	0,57	0,95
0120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2,20	3,34	5,54
0121	Discoteche, night-club	0,33	0,51	0,84

DELIBERA DI CONSIGLIO n.5 del 30-03-2019

3. Di confermare nella misura del 5%, così come stabilito dalla Provincia di Ascoli Piceno nell'anno 2018, nelle more dell'approvazione della misura del tributo per il 2019, l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/92, salvo eventuale conguaglio;
4. Di trasmettere, a norma dell'art.13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art.52 del D.Lgs. 446/1997, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.
5. Di trasmettere copia del presente atto, per gli adempimenti di propria competenza al Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in merito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con votazione palese espressa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:

- Presenti n.6
- Votanti n. 6
- Astenuiti n.0
- Voti favorevoli n.6
- Voti contrari n.0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo del 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to FABIANI SERGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MITA MARIA TERESA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. 240

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.

Lì 01-04-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Petrocchi Romea

E' copia conforme all'originale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Petrocchi Romea

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 01-04-2019 al 15-04-2019, ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Petrocchi Romea

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30-03-2019 ai sensi dell'art.134, del D.Lgs 267/2000.

Lì, 31-03-2019

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Petrocchi Romea